



Articolo 27

Autorizzazione di deroga alle prescrizioni

¹ Su domanda del richiedente, l'autorità può concedere nei singoli casi deroghe alle prescrizioni della presente ordinanza se:

- a. è adottato un altro provvedimento altrettanto efficace; oppure
- b. l'applicazione della prescrizione provocherebbe rigori eccessivi e la deroga non compromette la protezione dei lavoratori.

² Prima di presentare la domanda, il datore di lavoro deve consentire ai lavoratori interessati o a una delegazione dei medesimi in seno all'impresa di esprimere il loro parere. Egli deve trasmettere all'autorità il risultato di questa consultazione.

³ Prima di concedere deroghe, l'autorità cantonale consulta l'Ufficio federale. Se necessario, quest'ultimo sente il parere dell'INSAI.

Capoversi 1 e 2

Come l'OLL 3, anche l'OLL 4 conferisce alle autorità di esecuzione la facoltà di concedere, in casi singoli, deroghe alle disposizioni dell'ordinanza. Le condizioni preliminari per la concessione delle autorizzazioni di deroga sono le stesse per le due ordinanze; si rinvia perciò, in questa sede, a quanto già esposto nel commento all'articolo 39 OLL 3.

In alcuni casi contemplati nell'OLL 4, le prescrizioni prevedono direttamente la possibilità di emanare o di autorizzare deroghe (v. art. 5 cpv. 3 e art. 17 OLL 4). Non si può parlare qui di autorizzazioni di deroghe vere e proprie. Il legislatore ha piuttosto previsto la possibilità e la necessità delle eccezioni in casi concreti ed ha formulato nelle prescrizioni le premesse in base alle quali le deroghe possono essere concesse (v. commenti agli art. 5 e 17 OLL 4). L'articolo 27 non è applicabile in questi casi. Anche l'articolo 4 OLL 4 prevede direttamente la possibilità di autorizzare deroghe. Siccome questa prescrizione non contiene le condizioni preliminari per il rilascio dell'autorizzazione, si rende necessaria un'autorizzazione formale secondo l'articolo 27.

La richiesta di deroga può essere integrata nella domanda di approvazione dei piani.

Capoverso 3

Nella procedura di approvazione dei piani, le autorità cantonali devono richiedere il rapporto dell'INSAI (art. 7 cpv. 1 LL). Nell'interesse di una esecuzione unitaria, nel caso di autorizzazioni di deroghe alle disposizioni dell'OLL 4 è prevista la collaborazione dell'Ufficio federale (SECO, Ispettorato federale del lavoro) e - se la deroga riguarda aspetti di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali - dell'INSAI.

E' opportuno che la procedura di autorizzazione di deroga si svolga contemporaneamente a quella di approvazione dei piani (come parte integrante della decisione di approvazione dei piani).